

COMUNE DI PADENGHE S/G (BS)
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Approvato con Del. C.C. n. 7 del 17/02/2009
Modificato con Del. C.C. n. 10 del 29/05/2012

- Articolo 1 - Disciplina della Polizia locale
- Articolo 2 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 3 - Riscossione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Articolo 4 - Sosta di veicoli per carico e scarico merci
- Articolo 5 - Modalità per carico e scarico di merci
- Articolo 6 - Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali
- Articolo 7 - Altezza e sporgenza delle tende solari
- Articolo 8 - Sporgenza ed altezza degli infissi
- Articolo 9 - Esposizione di merci all'esterno di negozi
- Articolo 10 - Spettacoli all'aperto
- Articolo 11 - Operazioni moleste, scomode e pericolose
- Articolo 12 - Lancio di oggetti e giochi
- Articolo 13 - Annaffiamento - Getto di liquidi
- Articolo 14 - Neve e gelo sul marciapiede
- Articolo 15 - Divieto di lavatura, riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- Articolo 16 - Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc.
- Articolo 17 - Cautela contro la caduta di oggetti
- Articolo 18 - Luoghi pubblici
- Articolo 19 - Occasione di straordinario concorso
- Articolo 20 - Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze
- Articolo 21 - Animali
- Articolo 22 - Cani
- Articolo 22 bis - Detenzione di animali nelle abitazioni
- Articolo 22 ter - Dimensione dei recinti e/o terrazze
- Articolo 23 - Atti contro la decenza
- Articolo 24 - Fanciulli
- Articolo 25 - Deposito sacchetti per la raccolta rifiuti
- Articolo 26 - Siepi ed alberi
- Articolo 27 - Festoni, luminarie, ecc.
- Articolo 28 - Biancheria, panni e tappeti
- Articolo 29 - Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.
- Articolo 30 - Guasti o imbrattamenti
- Articolo 31 - Pulizia del suolo
- Articolo 32 - Piantagioni
- Articolo 33 - Fontane e lumi
- Articolo 34 - Manutenzione degli edifici
- Articolo 35 - Nulla osta per esercizi industriali
- Articolo 36 - Rinnovo, revoca del NULLA OSTA
- Articolo 37 - Sirene
- Articolo 38 - Combustibili, fumo, polvere e odori
- Articolo 39 - Accensione di fuochi
- Articolo 40 - Disposizioni finali
- PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 Disciplina della Polizia locale

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina le norme speciali ad esso attinenti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

Al servizio di Polizia Urbana sovraintende il Sindaco ed i controlli sono demandati alla Polizia Locale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p..

In generale tratta la tutela del pubblico demanio Comunale ed il decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall'altrui arbitrio, contribuisce alla sicurezza dei cittadini, disciplinandone l'attività ed il comportamento e sovraintende al buon andamento della comunità.

Disciplina le norme per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché i luoghi privati soggetti a pubblico passaggio.

Art. 2 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale. Le concessioni sono rilasciate secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e secondo le disposizioni prescritte dalla Amministrazione Comunale. Ogni concessione si intende rilasciata salvo diritto di terzi, con facoltà dell'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, di modificarla o revocarla per motivi di pubblico interesse o nel caso vengano meno le condizioni contenute nella concessione.

Le concessioni decadono alla data nell'atto e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Nei casi urgenti gli appartenenti alla Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, possono ordinare verbalmente la sospensione transitoria della concessione. Le concessioni giornaliere si intendono rilasciate dall'alba al tramonto, salvo diversa disposizione, e la relativa tassa è calcolata in forma forfettaria. Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa pari al 20% (venti per cento) per ogni trimestre o frazione di esso, o la sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore. Chiunque viola le disposizioni dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00**

Art. 3 Riscossione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita quietanza.

Art. 4

Sosta di veicoli per carico e scarico merci

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è concessa a condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza lasciarle sul suolo pubblico.

Per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione stradale.

Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 5

Modalità per carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo, **devono** essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro del suolo pubblico.

Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza l'Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente, con rivalsa di spesa verso i responsabili. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 6

Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi **soltanto** a favore dei relativi gestori. Nella concessione sarà precisato il periodo e l'orario dell'occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di 2/3 (due terzi) della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno metri 1,50 di larghezza. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse, che dovranno essere sempre esplicitati nella risposta fornita al richiedente. In caso di richiesta di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni od iniziative a carattere culturale, sociale, politico, l'Amministrazione Comunale, oltre a motivare le ragioni dell'eventuale rigetto, proporrà al richiedente alternative di pari livello anche nel rispetto del principio della salvaguardia delle pari opportunità. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00**.

Art. 7

Altezza e sporgenza delle tende solari

Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo.

L'Autorità Comunale ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purché in senso longitudinale. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato ed in altre località dove il divieto sia

consigliato da ragioni di viabilità e di decoro edilizio. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 8 **Sporgenza ed altezza degli infissi**

L'esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso.

La sporgenza non deve superare centimetri dieci (cm. 10) fino all'altezza di metri 2,20 dal suolo. L'Autorità Comunale si riserva di autorizzare una sporgenza maggiore, non superiore a cm. 50, nel caso che la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno metri 2,00.

Le istanze saranno sottoposte all'esame preventivo della Commissione Edilizia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 9 **Esposizione di merci all'esterno di negozi**

Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento di Igiene, non può essere concessa autorizzazione per l'esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non nelle vie in cui lo permettano le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 10 **Spettacoli all'aperto**

Oltre a quanto prescritto dagli articoli 68 e seguenti del T.U.L.P.S. (approvato con) R.D. del 18 giugno 1931 n.º 773 e successive modificazioni, nessun spettacolo e trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestra e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico, senza licenza dell'Autorità Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art.11 **Operazioni moleste, incomode e pericolose**

Oltre a quanto disposto dall'art. 7, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 12
Lancio di oggetti e giochi

È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 13
Annaffiamento - Getto di liquidi

È vietato:

1. Gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito;
2. Annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico;
3. Annaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 14
Neve e gelo sul marciapiede

Dalle ore 7:00 alle ore 19:00 i proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati; non appena sia cessato di nevicare, devono rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile, il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di necessità verificata ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, sotto prescritte cautele adottate dai proprietari dello stabile, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 15
Divieto di lavatura, riparazione dei veicoli su aree pubbliche

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio di veicoli, carri e simili in genere. Sono altresì vietati, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 16
Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc.

È vietato salire sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sulle colonne dell'illuminazione pubblica, sugli alberi, pali, assiti, muri di cinta, ecc.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a 150,00.**

Art. 17
Cautele contro la caduta di oggetti

Verso i luoghi di pubblico transito non possono tenersi esposti, appoggiati o appesi i, vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lumi, imposte, ecc.) devono essere solidamente assicurati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 18
Luoghi pubblici

È vietato trattenersi o introdursi nei giardini pubblici e in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico dopo l'orario di chiusura: tale orario è stabilito con Regolamento o Ordinanza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a 150,00.**

Art. 19
Occasione di straordinario concorso

Gli impresari o promotori di spettacoli, rappresentazioni, di riunione di cortei in pubblico, già muniti della licenza di P.S. ai sensi degli artt. 68 e segg. del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. del 16 giugno 1931, n.º 773 e successive modificazioni, devono darne notizia all'Autorità Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima, quando l'affluenza del pubblico possa arrecare intralcio alla circolazione veicolare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 20
Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze

È vietato trattenersi nell'interno, all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo per esercitarvi qualsiasi commercio sotto qualsiasi forma.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a 150,00.**

Art. 21
Animali

Gli animali domestici di qualsiasi specie che liberi potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per strade o piazze pubbliche legati o altrimenti assicurati ed eventualmente chiusi in gabbia in modo che sia loro impossibile nuocere. Devono inoltre essere accompagnati da numero sufficiente di persone esperte del modo di condurli e di trattarli.

È vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al vicinato, durante la notte gli stessi devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

E' vietato introdurre animali nelle spiagge.

E' vietato, nelle spiagge e negli altri luoghi pubblici, somministrare cibo agli animali acquatici (cigni, anatre, ecc...).

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 22

Cani

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio e quando non siano trattenuti al guinzaglio devono essere muniti di museruola; devono altresì essere censiti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dare speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l'uso di cani a scopo di traino è vietato.

I proprietari di cani ed altri animali in genere, o chi li ha in custodia momentaneamente sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali, sui marciapiedi ed i passaggi pedonali e nei parchi pubblici e quando si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per la raccolta dal suolo degli escrementi prodotti dagli animali.

E' vietato introdurre cani nelle spiagge.

Tali disposizioni non si applicano agli animali da guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap o da essi accompagnati.

Sanzioni:

1. Non tenere al guinzaglio o condurre senza museruola: sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**
2. Omettere di pulire escrementi di cani ed altri animali in genere o non avere con sé strumento idoneo di raccolta : **da € 25,00 a € 150,00.**

Articolo 22-bis (*)

Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Negli alloggi ove sono custoditi animali dovranno essere garantiti spazi adeguati, dotati di idonea protezione da sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
2. Tali abitazioni dovranno avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari e garantire la quiete del vicinato oltre rispettare i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del c.c. e le prescrizioni di cui al presente regolamento.
4. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a 3 (tre) unità oppure di gatti superiore a 4 (quattro) unità (con esclusione dei cuccioli lattanti per un periodo di tempo non superiore a mesi 2 per l'allattamento) per motivi

di sanità, igiene e sicurezza pubblica e disturbo della quiete pubblica è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'ASL.

5. La sanzione per la mancata osservanza di quanto indicato nel presente articolo ammonta a €. 200,00 (duecento).

Articolo 22-ter (*) Dimensioni dei recinti e/o terrazze

1. Per i cani custoditi liberi in recinto e/o i terrazze in modo continuativo, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 (con il lato minore non inferiore a mt.1.00 per i cani di peso fino a 15 kg. e a mt. 1.50 per i cani di taglia superiore), fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane, al fine di garantirgli un adeguato confort; ogni recinto o terrazza non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
2. La sanzione per la mancata osservanza di quanto indicato nel presente articolo ammonta a €. 200,00 (duecento).

(*) Articoli introdotti con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 29/05/2012

Art. 23 Atti contro la decenza

In qualunque luogo pubblico è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

È vietato sdraiarsi nei luoghi pubblici nonché mostrare nudità. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 24 Fanciulli

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 (sei) anni devono *sempre* essere accompagnati da persona di età non inferiore ad anni 14 (quattordici). Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 25 Deposito sacchetti per la raccolta rifiuti

I rifiuti solidi urbani (rsu), asportabili con il normale servizio di raccolta devono essere messi a cura dell'utente in appositi sacchi, convenientemente costipati e sigillati, dopo essere stati eventualmente ridotti in dimensioni e forme per non provocare ingombri eccessivi o rotture. Tali sacchi devono essere posti lungo il bordo delle strade, in modo da non arrecare intralcio al transito pedonale e veicolare, non prima delle ore 22,00 del giorno antecedente la raccolta.

È vietato esporre su area pubblica i rifiuti in orari o giornate o contenitori difformi da quanto stabilito e comunicato all'utenza.

Il conferimento dei rifiuti deve essere comunque differenziato in frazioni merceologiche omogenee attuate dal servizio di raccolta ed ambiente Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 300,00.**

Resta fermo quanto stabilito dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 26

Siepi ed alberi

Tutti i proprietari di case con annesso giardino recintato da siepi ed altre essenze, sono obbligati ad osservare le distanze dai confini come prescritto dal codice civile. I proprietari devono mantenere le siepi all'interno del proprio confine di proprietà. I proprietari sono tenuti ad osservare nella piantumazione di alberi di piccolo e alto fusto rispettivamente l'altezza del primo palco a metri 2,50 in corrispondenza di marciapiede e a metri 4,5 sul ciglio della strada.

Le siepi e gli arbusti non devono sporgere sui marciapiedi o sul ciglio della strada. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 150,00 a € 500,00 con obbligo di provvedere al taglio entro quanto prescritto da ingiunzione dell'Autorità Comunale;** qualora decorsi i termini di prescrizione non si ottemperi, l'Amministrazione Comunale provvederà al taglio con addebito di tutte le spese.

Art. 27

Festoni, luminarie, ecc.

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni e simili se non con il permesso dell'Autorità Comunale. È inoltre vietato collocare, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, monumenti, targhe o lapidi commemorative in altri luoghi aperti al pubblico. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 28

Biancheria, panni e tappeti

Nelle aree abitate è vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, dai balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito in accordo al regolamento interno. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque

in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 29

Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.

È vietato esporre o installare insegne, vetrine, cartelli, frantoni e pubblicità di ogni specie senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Le scritte devono essere in corretta lingua italiana. Si può tuttavia aggiungere la traduzione in lingua straniera purché in caratteri meno appariscenti. Saranno tollerati per un periodo non superiore a tre mesi, cartelli provvisori in carta o tela.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 30

Guasti o imbrattamenti

È vietato danneggiare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti pubblici o privati. Salvo le maggiori responsabilità, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamate dei Vigili del Fuoco o altri Corpi, Istituti o persone aventi Servizi di Soccorso o di Assistenza, Servizi pubblici in genere, o provocare in qualsiasi modo l'intervento con falso allarme o chiamata arbitraria. Chi imbratta muri, edifici pubblici o privati, monumenti e simili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino.**

Chi manomette o danneggia gli edifici pubblici o privati e i segnalatori per le chiamate d'emergenza è soggetto al pagamento di una somma **da € 75,00 a € 450,00**: è inoltre tenuto a rifondere le spese per il danno arrecato al bene danneggiato.

Art. 31

Nettezza del suolo

È vietato sporcare le spiagge ed il suolo pubblico gettandovi rifiuti di ogni genere .
Sanzioni:

1. Insudiciare le spiagge ed il suolo pubblico con rifiuti di piccola entità: da € 50,00 a € 150,00;
2. Abbandonare macerie e rifiuti di ogni genere: **da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino**

Art. 32

Piantagioni

Nei luoghi a verde pubblico è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare nelle aiuole, lasciarvi entrare cani o altri animali domestici, introdurre veicoli.

Sanzioni:

1. Aiuole: calpestamento da parte di pedoni e ciclisti: **da € 25,00 a € 150,00;**

2. Raccolta arbitrarie di fiori e ramoscelli: da **€ 25,00 a € 150,00**;
3. Danneggiamento di alberi e verde pubblico in genere: **da € 75,00 a € 450,00**
con addebito delle spese di ripristino

Art. 33 **Fontane e lumi**

È vietato ingombrare in qualunque modo le bocchette delle fontane pubbliche, accendere o spegnere lumi e fanali messi dai cittadini o dalle Amministrazioni Pubbliche per segnalazione di lavori, ostacoli, ecc. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00**.

Art. 34 **Manutenzione degli edifici**

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici: uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 150,00 a 500,00**.

Art. 35 **Nulla osta per esercizi industriali**

Chiunque intende attivare un esercizio industriale o artigianale, un deposito di motori insalubri o pericolosi o molesti anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori caldaie a vapore, recipienti di vapore, gazogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 (quindici) giorni prima il nulla osta all'Autorità Comunale. Questa per concederlo potrà far procedere una visita tecnica e potrà pretendere che sia fornito un tipo planimetrico in congrua scala.

Il nulla osta relativo all'inizio di qualsiasi attività non sarà concesso se non risulteranno adottate le misure di prevenzione d'incendi, di sicurezza, di igiene, rispettate tutte le leggi vigenti contemplate dalle singole materie, nonché i Regolamenti locali e quant'altro l'Autorità Comunale ritenesse necessario.

La concessione del nulla osta è fatta ai soli effetti dei Regolamenti locali e **non** implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 75,00 a € 450,00.**

Art. 36 **Rinnovo, revoca del NULLA OSTA**

Si deve chiedere il rinnovo del nulla osta quando viene modificato lo stato di fatto o il cambio d'intestazione dell'azienda e può essere disposta la revoca quando non vengono osservate le prescrizioni in esso contenute o successivamente ordinate dall'Autorità Comunale.

1. Mancata volturazione: **da € 75,00 a € 450,00**
2. Modifica dello stato dei luoghi: **da € 75,00 a € 450,00.**

Art. 37 **Sirene**

Negli opifici è vietato l'uso di sirene, fischi o altri mezzi che possono recare molestia al vicinato. È comunque consentito l'utilizzo di tali apparecchiature esclusivamente per segnalare l'inizio ed il termine del lavoro.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 25,00 a € 150,00.**

Art. 38 **Combustibili, fumo, polvere e odori**

È vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o molestie. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 39 **Accensione di fuochi**

È vietato accendere fuochi in luoghi pubblici o privati, potendo avvalersi dei pubblici impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani (rsu), speciali, tossici, nocivi e del relativo servizio di trasporto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma **da € 50,00 a € 300,00.**

Art. 40 **Disposizione finale**

Il presente Regolamento entra in vigore, esperite le formalità di pubblicazione. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione ed ordinanze in merito.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla base della variazione dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie accertata dall'ISTAT nei due anni precedenti con determina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

**PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI
AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
DEL COMUNE DI PADENGHE S/G (BS)**

Articolo	Rubrica	Sanzione
1	Disciplina della Polizia Urbana	//

2	Occupazione di spazi ed aree pubbliche	Da €.25,00 a €.150,00
3	Riscossione delle tasse di occupazione di aree pubbliche	//
4	Sosta di veicoli per carico e scarico merci	Da €.25,00 a €.150,00
5	Modalità per carico e scarico merci	Da €.25,00 a €.150,00
6	Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali	Da €.50,00 a €.300,00
7	Altezza e sporgenza delle tende solari	Da €.25,00 a €.150,00
8	Sporgenza ed altezza degli infissi	Da €.25,00 a €.150,00
9	Esposizione di merci all'esterno dei negozi	Da €.25,00 a €.150,00
10	Spettacoli all'aperto	Da €.50,00 a €.300,00
11	Operazioni moleste, scomode e pericolose	Da €.50,00 a €.300,00
12	Lancio di oggetti e giochi	Da €.25,00 a €.150,00
13	Annaffiamento – getto di liquidi	Da €.50,00 a €.300,00
14	Neve e gelo sul marciapiede	Da €.50,00 a €.300,00
15	Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche	Da €.25,00 a €.150,00
16	Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc.	Da €.25,00 a €.150,00
17	Cautele contro la caduta di oggetti	Da €.25,00 a €.300,00
18	Luoghi pubblici	Da €.25,00 a €.150,00
19	Occasione di straordinario concorso	Da €.50,00 a €.300,00
20	Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze	Da €.25,00 a €.150,00
21	Animali	Da €.25,00 a €.150,00
22	Cani	1.Da €.50,00 a €.300,00 2.Da €.25,00 a €.150,00
23	Atti contro la decenza	Da €.50,00 a €.300,00
24	Fanciulli	Da €.25,00 a €.150,00
25	Deposito sacchetti per la raccolta rifiuti	Da €.25,00 a €.300,00
26	Siepi ed alberi	Da €.150,00 a €.500,00
27	Festoni, luminarie, ecc.	Da €.50,00 a €.300,00
28	Biancheria, panni e tappeti	Da €.25,00 a €.150,00
29	Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.	Da €.25,00 a €.150,00
30	Guasti o imbrattamenti	Da €.75,00 a €.450,00 + ripristino
31	Nettezza del suolo	1.Da €.50,00 a €.150,00

		2. Da €.75,00 a €.450,00 + ripristino
32	Piantagioni	1. Da €.25,00 a €.150,00 2. Da €.25,00 a €.150,00 3. Da €.75,00 a €.450,00 + ripristino
33	Fontane e lumi	Da €.25,00 a €.150,00
34	Manutenzione degli edifici	Da €.150,00 a €.500,00
35	Nulla osta per esercizi industriali	Da €.75,00 a €.450,00
36	Rinnovo, revoca del nulla osta	1. Da €.75,00 a €.450,00 2. Da €.75,00 a €.450,00
37	Sirene	Da €.25,00 a €.150,00
38	Combustibili, fumo, polvere ed odori	Da €.50,00 a €.300,00
39	Accensione fuochi	Da €.50,00 a €.300,00
40	Disposizione finale	//